

ART. 1 - Denominazione

E' costituita, nello spirito e nel rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e della legislazione vigente, l'Associazione, culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale denominata " ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA REIKI ONDA DI LUCE" in breve "ACSD REIKI ONDA DI LUCE", ai sensi dell'art. 90 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, conformemente alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale e volontariato come da D.Lgs. 460/97 e L. n.383 del 07-12-2000 nonché della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 34 del 2002, che nel prosieguo del presente Statuto è indicata con il termine di "Associazione".

L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere sociale, civile, sportivo dilettantistico, culturale e di ricerca etica e spirituale.

ART. 2 - Regolamenti

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
2. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Forlì e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in altre città d'Italia o all'estero, anche dipartimenti internazionali, con autonomia amministrativa e patrimoniale e non, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'eventuale variazione della sede nell'ambito del Comune di Forlì non comporta modifica statutaria, ma deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 4 – Durata - Logo

1. La durata dell'Associazione scade il 31/12/ 2050 e può essere prorogata alla scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci.
2. L'Associazione si fregia di un proprio logo raffigurante un cerchio al cui interno sono posti tre triangoli equilateri che, posti parzialmente uno sull'altro, formano al centro un quarto triangolo equilatero di dimensioni ridotte rispetto ai precedenti, al di sotto del quale compare la scritta "REIKI".

ART. 5 - Scopi

L'associazione ha finalità di carattere sociale, civile, sportivo dilettantistico, culturale e di ricerca etica e spirituale per favorire nell'individuo la ricerca della consapevolezza attraverso la conoscenza di sé, il miglioramento delle relazioni umane e la salvaguardia dell'ambiente in cui vive.

L'associazione si propone altresì di favorire lo sviluppo e l'apprendimento socio - educativo attraverso corsi di formazione non formale, informale, extrascolastica, permanente e continua, rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline bio naturali, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale, atte a promuovere lo sviluppo e la consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita; promuovere la costruzione di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell'ambiente circostante; attuare lo studio, la diffusione e la pratica delle Discipline Bio Naturali, Discipline e Arti Olistiche e Orientali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo : Reiki , Kinesiopatia, kinesiologia, pilates, yoga, shiatsu, olit, naturopatia, ayurveda, riflessologia, pratiche e tecniche energetiche, bioenergetiche, Pranoterapia, Craniosacrale e tutte le nuove discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da L. 4/2013. L'Associazione promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscono nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini.

ART. 6 – Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può realizzare le seguenti attività sia presso la propria sede che in altre sedi di volta in volta individuate:

- a. attività di promozione sociale, sportive dilettantistiche, formazione, informazione seminari intensivi dedicati alla pratica e alle metodiche delle Discipline Bio Naturali –Discipline e Arti Olistiche e Orientali, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, Reiki, counseling, counseling olistico, ayurveda, yoga, shiatsu, riflessologia, thai chi, linfodrenaggio, musicoterapia, Pranoterapia, Craniosacrale, incontri e programmi per favorire il rilassamento e il recupero energetico;
- b. attività commerciale nei confronti di terzi e può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, enti pubblici, organismi internazionali o sovranazionali o di privati.
- c. incontri e programmi per favorire il rilassamento e il recupero energetico; colloqui di counseling, counseling olistico, psicoterapia; seminari, riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni grado, pubbliche e private, docenti, studenti, lavoratori, professionisti; progetti per l'infanzia i giovani e gli anziani.
- d. operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie compresa l'assunzione di mutui e la concessione di garanzie anche ipotecarie inerenti a tale scopo, potrà infine assumere interessenze e/o partecipazioni in altre Società, Enti, Consorzi, Associazioni e raggruppamenti di imprese il cui oggetto sia affine o complementare al proprio.
- e. culturale, sociale, ricreativa, sportiva dilettantistica, organizzare iniziative ed eventi; potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei suoi fini.
- f. attivare un Osservatorio, come centro operativo, per la difesa dei beni culturali, artistici ed ambientali.
- g. svolgere attività di formazione continua e permanente, consulenza ai soci e non.

L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare :

- h. della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
- i. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- j. L'Associazione non richiede ai Soci altri adempimenti all'infuori di quelli previsti dalle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione, in coerenza con i fini non patrimoniali dell'Associazione stessa.
- k. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati .
- l. Proporsi come struttura di servizi per associazioni, Categorie e Istituzioni che perseguano finalità che coincidano, anche solo in parte, con gli scopi dell'associazione
- m. Avanzare proposte, progetti ed iniziative agli Enti pubblici locali e nazionali quali: Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Circostrizioni, Assessorati alla Cultura, Assessorati ai Servizi Sociali, Assessorati alla formazione professionale e professionale speciale, delle Regioni, delle Province e Comuni, dei Provveditorati agli Studi, e Università, per un'adeguata programmazione degli Interventi socioculturali sul territorio. Concorrere a bandi, concorsi, progetti, programmi e sottoprogrammi di formazione professionale e/o Aggiornamento di Enti pubblici, Enti privati, UE e all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali, sociali e di ricerca
- n. Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di contratti e atti, con qualsiasi Ente pubblico e/o aderire a qualsiasi Ente privato che svolgano attività in ambito locale, nazionale, UE o Internazionale, nonché con Organi, Movimenti o Associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti.
- o. L'associazione può istituire un Comitato Tecnico Scientifico rappresentativo delle conoscenze abilità e competenze che l'associazione intende valorizzare.
- p. Stabilire contatti con tutti gli Enti Pubblici e privati o singoli studiosi e/o ricercatori ed operatori interessati ai problemi della Formazione, dell'Educazione, della Salute psicofisica finalizzate all'armonico sviluppo della Crescita Personale, nonché al potenziamento delle risorse umane.
- q. Curare la pubblicazione della propria Rivista di Cultura e Informazione, nonché curando la pubblicazione di Riviste, libri ed articoli a carattere umanistico e/o scientifico.
- r. Aderire ad organizzazioni nazionali ed Internazionali di natura diversa, aventi scopi affini, tali da favorire il raggiungimento degli scopi sociali, umanistici, scientifici e culturali dell'Associazione stessa.
- s. Promuovere e favorire iniziative olistiche umanistiche, scientifiche e socioculturali e, quante altre ritenga opportune, per il conseguimento degli scopi sociali. organizzando Convegni, Attività di Formazione, Incontri aperti, Conferenze e Seminari di Studio.

ART. 7 - SOCI

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. Tutti i soci ammessi, aventi la maggiore età, partecipano direttamente all'attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che quelle straordinarie, ai sensi dell'Art.148,art.4 del TUIR. Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda scritta di ammissione specificando le generalità del socio; il versamento della quota associativa per l'anno in corso con decorrenza gennaio /dicembre di ogni annualità. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza annuale, qualora il socio non rinnovi l'adesione entro il termine stabilito si considera decaduto.

La domanda di ammissione a socio per un minore è presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Sulla domanda di ammissione decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo.

La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile, né con atto tra vivi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, né a causa di morte.

La quota associativa, inoltre, non è in alcun modo rivalutabile.

I Soci sono: Fondatori - Ordinari : Volontari , Atleti, Non Atleti - Onorari - Sostenitori.

Soci Fondatori -Sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci Ordinari si distinguono in:

Volontari - sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano volontariamente per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Atleti - Sono coloro che praticano attività sportive

Non Atleti - Sono coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Soci Onorari - Sono Soci Onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

Soci Sostenitori - Sono coloro che condividendo gli ideali, contribuiscono agli scopi e alle attività dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.

ART. 8 – Decadimento dalla qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

a) Dimissioni;

b) recesso volontario;

c) Morosità nel pagamento della quota associativa;

d) Espulsione: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all'assemblea entro 30 gg. e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

d)Decesso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 9 - Diritti e doveri dei soci

1- Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione

2- I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione

3- I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera all'Associazione.

4- Previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soci che prestano la loro opera professionale o dipendente, qualora dovessero essere retribuiti per la realizzazione delle attività associative previste all'articolo 6 in modo prevalentemente gratuito, detta prestazione non potrà mai essere considerata, proprio in ragione delle funzioni e dell'aspetto associativo, di carattere professionale o di lavoro subordinato.

5- I soci devono versare nei termini la quota sociale.

6- I soci fondatori non sono tenuti al versamento della quota sociale.

ART. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vice-Presidente;
- e. Il Collegio dei Probiviri
- f. il Collegio Sindacale;

ART. 11 - Assemblea

1- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2- L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

3- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 gg. giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, o in qualunque altra forma e o mezzo, purché garantisca adeguata, completa e tempestiva informativa ai soci.

4- L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.

5- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

6- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea

1- L'assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio direttivo;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
- c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) ratifica l'importo delle quote sociali annuali;
- e) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- f) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- g) qualora si rendesse necessario, su proposta del Consiglio direttivo uscente, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;

h) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

2- L'assemblea in sessione straordinaria:

a) delibera le modifiche del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

3- L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di questi, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

4- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 13 – Validità dell'Assemblea

1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti a da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2- Ogni Socio ha diritto ad un voto e può portare una delega.

3- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

5- L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

6- Le delibere prese dall'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 14 – Il Consiglio direttivo

1- Il Consiglio direttivo è composto da un numero da 3 a 15, membri, incluso il Presidente. Il numero dei componenti è deciso dall'Assemblea.

2- Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri, il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall'Assemblea.

4- I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o, se ciò non è possibile, per cooptazione, sottoponendo la nomina all'approvazione dell'Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

5- Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

6- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente del C.D.

7- Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

8 – Tutti gli incarichi sociali, ivi compresi quello del Presidente e del vice presidente, sono svolti di regola a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione dell'Ufficio.

ART. 15 – Compiti del Consiglio direttivo

1- Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto;
- nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

2- Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici e formulare gli eventuali regolamenti interni da proporre alla delibera assembleare.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 16 Il Presidente

1- Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci – dura in carica, come il resto del consiglio, 4 (quattro) anni, è rieleggibile, ed espleta i seguenti compiti;

- ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando le quietanze;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- dispone dei fondi sociali.

2- Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 17– Il Vice-Presidente

1- Il Vice Presidente svolge tutti i compiti del Presidente, quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli delega e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

2- Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART.18- Il Collegio Probiviri (se nominato)

Il Collegio dei Probiviri è un organo, se nominato, che giudica e delibera sulle controversie interne all'Associazione e si pronuncia su richieste di diffide, sospensioni ed espulsioni. La sanzione da applicare può essere suggerita dall'organo richiedente, tuttavia il Collegio dei Probiviri delibererà con motivazione propria a suo insindacabile giudizio. Qualora esso venga nominato, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti designati tra i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tra i membri effettivi sarà scelto un Presidente. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ART. 19 – L'Organo di revisione (se nominato)

L'Organo di revisione può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio Sindacale. E' l'organo revisionale dell'Associazione, questo viene nominato se obbligatorio per legge, o, se viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

Qualora venga nominato sotto forma di Collegio dei revisori, questi deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti designati tra i Soci ordinari. L'Organo di revisione vigila sull'osservanza della Legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuale regolamento interno, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sulla adeguatezza delle strutture organizzative della associazione. I membri del Collegio Sindacale o il Revisore Unico, assistono di diritto all'Assemblea ed alle riunioni del C.D., senza diritto di voto; per determinate delibere di natura tecnica può essere richiesto il proprio parere. Il Collegio Sindacale rimane in carica tre esercizi e può essere rieleggibile.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche per conseguire gli scopi dell'Associazione e per sostenere le spese di funzionamento dell'Associazione stessa potranno essere costituite da:

- a) le quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- b) proventi derivanti da attività associative (corsi, manifestazioni e iniziative di cui all'art.6);
- c) proventi derivanti dall'uso degli spazi da parte di docenti che abbiano finalità coerenti con gli scopi sociali;
- d) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Avanzi di gestione e o utili, derivanti dalle attività anche economiche, non potranno mai essere distribuiti ai soci o a terzi né in modo diretto, indiretto o differito, ma dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali dell'associazione, salvo che la diversa destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' parimenti fatto divieto di distribuire, anche in modo diretto, indiretto o differito, fondi, riserve o capitali, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART. 21 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. Prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 120 gg dalla chiusura dell'esercizio e non oltre il 30 giugno per i casi di natura eccezionale.

3. L'Associazione si deve dotare delle scritture contabili necessarie ai sensi di legge.

ART. 22 – Clausola Compromissoria

Salva diverse norme inderogabili di legge qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili concernente il presente atto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – dovrà essere deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Forlì – Cesena (FC) e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

ART. 23– Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1-L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2- In caso di scioglimento, il patrimonio, residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto, su proposta del Consiglio direttivo approvato dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo preposto, in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, salvo diversa destinazione disposta per legge, ad altre associazioni, enti o fondazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

ART. 24– Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo statuto e regolamenti a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, e per ogni controversia sarà di competenza il Foro di Forlì.